

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
NINO MORMINO

La seduta comincia alle 14,55.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Discussione delle proposte di legge: Grignaffini ed altri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri: Disposizioni a tutela degli animali (Approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dalla 2^a Commissione permanente del Senato con l'unificazione delle proposte di legge Acciarini ed altri; Ripamonti; Ripamonti ed altri; Pace ed altri; Chincarini ed altri; Acciarini ed altri; Bucciero ed altri; Bongiorno ed altri; Peruzzotti ed altri; Centaro ed altri; Specchia ed altri; Zancan ed altri) (432-1222-2467-2610-B); e della proposta di legge: Angela Napoli: Nuove disposizioni in materia di maltrattamento degli animali (4513).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Grignaffini ed altri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri: « Disposizioni a tutela degli animali » già approvata, in un testo unificato, dalla Camera, nella seduta del 15 gennaio 2003 e modificata dalla 2^a Commissione permanente del Senato, nella seduta del 17 luglio 2003, con l'unificazione delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Acciarini ed altri; Ripamonti; Ripamonti ed altri; Pace ed altri; Chincarini ed altri; Acciarini ed altri; Bucciero ed altri; Bongiorno ed altri; Peruzzotti ed altri; Centaro

ed altri; Specchia ed altri e Zancan ed altri; e della abbinata proposta di legge, di iniziativa del deputato Angela Napoli: « Nuove disposizioni in materia di maltrattamento degli animali ».

Ricordo che la Commissione ha già esaminato in sede referente le citate proposte di legge adottando come testo base la proposta di legge C. 432-1222-2467-2610-B, la quale è stata successivamente modificata a seguito dell'approvazione di alcuni emendamenti. La Commissione ne ha successivamente richiesto il trasferimento in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento, deliberato dall'Assemblea nella seduta odierna. Ricordo, inoltre, che sul citato testo base le Commissioni competenti hanno espresso i prescritti pareri.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ITALICO PERLINI, *Relatore*. Preannunzio, innanzitutto, che proporrò di adottare come testo base per l'esame in sede legislativa il testo unificato elaborato dalla Commissione in sede referente.

Per quanto riguarda il testo approvato dalla Camera e modificato dal Senato rinvio alla relazione svolta in sede referente, rilevando che le modifiche introdotte dal Senato non appaiono tali da modificare sostanzialmente il provvedimento approvato dalla Camera, per quanto — e di ciò me ne dolgo — sia stata ridotta la tutela complessiva che nel testo della Camera era assicurata agli animali. Quella più rilevante concerne il titolo, che alla Camera era stato concepito come un nuovo titolo del Libro secondo del Codice penale in materia di delitti contro gli animali, mentre al Senato è stato riferito ad un nuovo titolo IX-*bis* denominato « Dei delitti contro il sentimento per gli

animali». Le pene sono state complessivamente mantenute, mentre è stata eliminata la disposizione introdotta dalla Camera che contemplava una nuova fattispecie di reato contravvenzionale riguardante divieti relativi a videoproduzioni ed altro materiale pubblicitario. Al Senato, inoltre, si è dato maggior risalto alle attività formative in ordine alla tutela degli animali, confermando il lavoro complessivamente svolto dalla Camera.

In Commissione sono stati approvati alcuni emendamenti volti a precisare alcune disposizioni del testo e per evitare dubbi interpretativi in fase di applicazione della legge.

JOLE SANTELLI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ITALICO PERLINI, *Relatore*. Propongo che sia adottato come testo base per il

seguito della discussione il testo predisposto nel corso dell'esame in sede referente (*vedi allegato*).

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione tale proposta.

(*È approvata*).

Avverto che, se non vi sono obiezioni, il termine per la presentazione delle proposte emendative al testo base è fissato alle ore 14 di martedì 20 aprile 2004.

(*Così rimane stabilito*).

Rinvio pertanto il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

*Licenziato per la stampa
il 28 aprile 2004.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate (C. 432-1222-2467-2610-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, e C. 4513)

TESTO BASE ADOTTATO DALLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Modifiche al codice penale).

1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente:

TITOLO IX-BIS- DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI

ART. 544-bis. — *(Uccisione di animali).* Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

ART. 544-ter. — *(Maltrattamento di animali).* Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

ART. 544-quater. — *(Spettacoli o manifestazioni vietati).* Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie, o strazio per gli

animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

ART. 544-quinquies.— *(Divieto di combattimenti tra animali).* Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà:

1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;

2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;

3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è

punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

ART. 544-*sexies*.— (*Confisca e pene accessorie*). Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-*ter*, 544-*quater* e 544-*quinquies*, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime ».

2. All'articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole: « è punito » sono inserite le seguenti: « , salvo che il fatto costituisca più grave reato ».

3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente: « ART. 727. — (*Abbandono di animali*). Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze ».

ART. 2.

(*Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce*).

1. È vietato utilizzare cani (*Canis familiaris*) e gatti (*Felis catus*) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.

3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1.

ART. 3.

(*Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale*).

1. Dopo l'articolo 19-*bis* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:

ART. 19-*ter*. — (*Leggi speciali in materia di animali*). Le disposizioni del titolo IX-*bis* del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-*bis* del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.

ART. 19-*quater*.— (*Affidamento degli animali sequestrati o confiscati*). Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno ».

2. Il decreto di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge..

ART. 4.

(Norme di coordinamento).

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al comma 8, le parole: « ai sensi dell'articolo 727 del codice penale » sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro ».

2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è abrogato.

3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è abrogato;

b) all'articolo 2, lettera a), le parole: « dell'articolo 491 del codice penale » sono sostituite dalle seguenti: « del titolo IX-*bis* del libro II del codice penale e dell'articolo 727 del medesimo codice »;

c) all'articolo 8, le parole: « dell'articolo 491 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 727 ».

ART. 5.

(Attività formative).

1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.

ART. 6.

(Vigilanza).

1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e provinciale.

2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.

ART. 7.

(Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni).

1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.

ART. 8.

(Destinazione delle sanzioni pecuniarie).

1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o

agli enti di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale.

2. Con il decreto di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, sono determinati i criteri di ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo conto in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o associazione.

3. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce il pro-

gramma degli interventi per l'attuazione della presente legge e per la ripartizione delle somme di cui al comma 1.

ART. 9.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

